

IL REGOLAMENTO ISEE

**Disciplina e modalità degli interventi
e delle prestazioni dei servizi sociali
e dei servizi integrativi
scolastici ed extrascolastici
dei Comuni del Distretto
di Somma Lombardo**


APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SINDACI IN DATA 09.03.2016

Premessa – Normativa di riferimento	6
PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI.....	7
Articolo 1 – Oggetto	7
Articolo 2 – Finalità	7
Articolo 3 – Finalità dei servizi sociali.....	8
Articolo 4 – La rete dell’unità di offerta	9
Articolo 5 – Destinatari degli interventi e dei servizi.....	9
Articolo 6 – Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato.....	10
PARTE SECONDA – L’ACCESSO AI SERVIZI	11
Articolo 7 - L’accesso alla rete dei servizi.....	11
Articolo 8 – Attivazione su domanda.....	11
Articolo 9 – Attivazione d’ufficio.....	12
Articolo 10 – Istruttoria e valutazione del bisogno.....	12
Articolo 11 – Esito del procedimento	13
Articolo 12 – Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata.....	13
Articolo 13 – Valutazione multiprofessionale socio – sanitaria	14
Articolo 14 – Cessazione della presa in carico.....	14
Articolo 15 – Forme di tutela	14
Articolo 16 – Trattamento dei dati personali.....	14
Articolo 17 - Il rapporto con il cittadino. Le Carte dei Servizi.....	14
Articolo 18 - Accesso agli atti	15
PARTE TERZA – INTERVENTI E SERVIZI DISTRETTUALI	16
Articolo 19 - Gli interventi ed i servizi distrettuali	16
Articolo 20 - Informazione degli interventi e dei servizi distrettuali.....	16
Articolo 21 - Modalità di accesso.....	16
Articolo 22 – Attivazione.....	17

PARTE QUARTA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA – DISPOSIZIONI COMUNI.....	18
<i>Articolo 23 - Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi.....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 24 - Legenda.....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 25 - Dichiarazione Sostitutiva Unica</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 26 - Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto.....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 27 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione Sostitutiva Unica</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 28 - Attività di controllo delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche.....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 29 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica.....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 30 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 31 - Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 32 - ISEE corrente</i>	<i>23</i>
PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI FINALI.....	24
<i>Articolo 33 – Sviluppo del sistema informativo.....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 34 – Abrogazioni</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 35 - Pubblicità.....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 36 - Regolamentazione di altri servizi</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 37 - Entrata in vigore</i>	<i>24</i>
ALLEGATO 1.....	25
TIPOLOGIA DI INTERVENTI E SERVIZI DI NATURA ECONOMICA.....	25
<i>Articolo 38 – Interventi di sostegno economico.....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 39 – Il contributo</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 40 - Contributi per affido familiare.....</i>	<i>26</i>
ALLEGATO 2-	27
INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI.....	27
<i>Articolo 41 – Asilo nido.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 42 - Servizio di mensa scolastica</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 43 - Il Servizio di Trasporto scolastico.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 44 – Trasporto scolastico per alunni con disabilità.....</i>	<i>28</i>

Articolo 45 - Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici a favore di minori	28
Articolo 46 - Centro Ricreativo Diurno Estivo.....	28
Articolo 47 - Gli incontri protetti.....	29
Articolo 48 - Servizio di assistenza domiciliare educativa	30
Articolo 49 - L'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali	31
Articolo 49.1 - Destinatari	31
Articolo 49.2 - Permanenza in comunità.....	32
Articolo 49.3 - Condizioni di inserimento	32
Articolo 49.4 - Caratteristiche e obiettivi dell'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali	32
Articolo 49.5 - Quantificazione dell'onere di integrazione della retta	33
ALLEGATO 3.....	34
INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE	34
Articolo 50 - Servizio di Assistenza domiciliare	34
Articolo 50.1 - Tipologia delle prestazioni.....	34
Articolo 50.2 - Destinatari	35
Articolo 50.3 - Progetto individuale	35
Articolo 50.4 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio	35
Articolo 51 - Pasti al domicilio	36
Articolo 52 - Servizio di telesoccorso.....	37
Articolo 53 - Prestazioni agevolate di natura socio - sanitaria	37
Articolo 53.1 - Il Centro Socio - Educativo (C.S.E.).....	38
Articolo 53.2 - Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.).....	39
Articolo 53.3 - Il Servizio di Formazione all'Autonomia (S.F.A.).....	39
Articolo 53.4 - Compartecipazione dell'utenza	39
Articolo 54 - Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane.....	40

Articolo 54.1 - Campo di intervento	40
Articolo 54.2 - Caratteristiche dell'intervento	40
Articolo 54.3 – Integrazione della retta	41



Premessa – Normativa di riferimento

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18;
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale";
 - Art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983";
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa";
- D.P.C.M. 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie";
- D.P.R. 03.05.2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003";
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- Legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122;
- Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE;
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente;
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché

- delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”;
- Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 “Diritto allo studio – Norme di attuazione”;
 - Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”;
 - Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
 - Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”;
 - Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, come modificata dalla L.R. 2 del 24.02.2012;
 - Accordi di Programma per l’attuazione del Piano di Zona;
 - Statuti dei Comuni;
 - Regolamenti dei Comuni.

PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali dei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale di Somma Lombardo e dell’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale. Disciplina, inoltre, le modalità di compartecipazione ai servizi integrativi scolastici ed extrascolastici a favore di minori.
2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l’autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
4. I Comuni determinano, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dei propri bisogni e di quelli dell’Ambito territoriale.

Articolo 2 – Finalità

1. Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell’ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, i Comuni dell’Ambito Territoriale riconoscono un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.

2. La finalità del presente Regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
3. Le prestazioni ed i servizi normati dal presente Regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, prevenire i fenomeni di emarginazione sociale, devianza, rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia, secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.
4. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.
5. Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

Articolo 3 – Finalità dei servizi sociali

1. I Comuni programmano, progettano e realizzano la rete degli interventi e dei servizi sociali.
2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:
 - Prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
 - Garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
 - Sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
 - Promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
 - Assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
 - Evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Articolo 4 – La rete dell'unità di offerta

1. La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali.
2. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.
3. I Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale e lo stesso Ambito Territoriale riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità di offerte sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità.

Articolo 5 – Destinatari degli interventi e dei servizi

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, accedono alla rete delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie afferenti ai Comuni dell'Ambito Territoriale di Somma Lombardo:
 - a. I cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) domiciliati e/o temporaneamente presenti;
 - b. I cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nei Comuni dell'Ambito, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
 - c. Le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio dell'Ambito, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;
 - d. I minori italiani e stranieri residenti nei Comuni o presenti in situazione di bisogno sul territorio comunale.
 - e. Per le persone non residenti ma rientranti nelle casistiche indicate nei commi precedenti, i Comuni dell'Ambito attivano interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni e agli Stati competenti e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Articolo 6 – Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato

1. In attuazione dell'articolo 13, lettera f), della legge regionale n. 3/2008 i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni sono definiti per l'accesso ordinario, su domanda o per attivazione d'ufficio, e per l'accesso in emergenza per misura di pronto intervento assistenziale.
2. Accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali dei Comuni dell'Ambito le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione.
3. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.
4. Promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con l'Agenzia di tutela della salute – ATS – e con le Aziende socio – sanitarie territoriali – ASST, l'accesso alla rete delle unità di offerta socio - sanitarie, nell'ambito delle competenze in capo ai Comuni dell'Ambito, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, determinate da:
 - a. non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
 - b. inabilità o disabilità;
 - c. patologia psichiatrica stabilizzata;
 - d. patologie terminali e croniche invalidanti;
 - e. situazioni di dipendenza in carico ai servizi specialistici;
 - f. condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;
 - g. condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psico terapeutiche e psico-diagnostiche.

PARTE SECONDA – L'ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 7 - L'accesso alla rete dei servizi

1. In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, i Comuni dell'Ambito realizzano l'accesso ai servizi attraverso il servizio sociale comunale, competente per:
 - a. Garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e socio - sanitarie dei Comuni dell'Ambito;
 - b. Orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e socio - sanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
 - c. Assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.
2. In sede di accesso, all'interessato sono espressamente comunicati in conformità alla vigente regolamentazione:
 - a. Il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
 - b. I diritti riconosciuti in merito all'accesso informale e formale agli atti;
 - c. L'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 8 – Attivazione su domanda

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza o domicilio da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, della persona esercente la responsabilità genitoriale o nominata amministratore di sostegno o tutore.
2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, i Comuni assumono un modello unico di domanda, da utilizzare per l'accesso all'intero sistema dei servizi. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990¹.
3. La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune di residenza o domicilio, che rilascia l'attestazione dell'avvenuta ricezione e comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.

1 "I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti".

4. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

Articolo 9 – Attivazione d'ufficio

1. I servizi sociali comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:
 - a. adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
 - b. presenza di minori privi di adulti di riferimento;
 - c. situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
 - d. invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e socio - sanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.

Articolo 10 – Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.
2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:
 - a. la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
 - b. la situazione familiare;
 - c. il contesto abitativo e sociale;
 - d. la situazione lavorativa;
 - e. la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
 - f. la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
 - g. la disponibilità personale di risorse di rete;
 - h. la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - i. la capacità di assumere decisioni;
 - j. la capacità di aderire al progetto concordato.
3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Articolo 11 – Esito del procedimento

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il servizio sociale predispose, ove possibile, il programma personalizzato di intervento, denominato “progetto/contratto sociale”, concordato con l’interessato o con il suo rappresentante, o con la persona che ha presentato la domanda.
2. Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all’interno del contratto sociale:
 - a. gli obiettivi del programma;
 - b. le risorse professionali e sociali attivate;
 - c. gli interventi previsti;
 - d. la durata;
 - e. gli strumenti di valutazione;
 - f. le modalità di corresponsabilizzazione dell’interessato;
 - g. le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell’I.S.E.E.;
 - h. i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.
3. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del servizio sociale territoriale e dell’interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all’avvio delle attività previste da progetto.
4. Nel caso in cui l’accesso all’intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell’accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.
5. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all’interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.
6. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine previsto dai regolamenti comunali o da disposizioni di legge.

Articolo 12 – Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

1. Nei casi di attivazione d’ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell’incolumità, della salute e dignità personale, il servizio sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l’immediata attuazione dell’intervento.

Articolo 13 – Valutazione multiprofessionale socio – sanitaria

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multi professionale di carattere socio - sanitario, il servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'Agenda di tutela della salute; tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.

Articolo 14 – Cessazione della presa in carico

1. Il Servizio Sociale comunale determina la cessazione della presa in carico della persona e/o del nucleo familiare a seguito di:
 - a. Raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
 - b. Interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
 - c. Trasferimento della residenza.

Articolo 15 – Forme di tutela

1. Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:
 - a. la presentazione di istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
 - b. la presentazione di reclami, suggerimenti e segnalazioni.

Articolo 16 – Trattamento dei dati personali

1. I servizi sociali dei Comuni dell'Ambito operano il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento di ogni Comune nonché dalla normativa nazionale di riferimento.
2. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

Articolo 17 - Il rapporto con il cittadino. Le Carte dei Servizi

1. I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.
2. Ogni Comune dell'Ambito ha attivo un ufficio di servizio sociale che garantisce l'informazione in merito al sistema dei servizi sociali e dei servizi socio-sanitari ed educativi.

3. Al fine di facilitare gli accessi le persone interessate devono rivolgersi al servizio sociale del proprio Comune di residenza. I Comuni dell'Ambito agevolano l'accesso ai servizi alla persona da parte dei richiedenti.
4. In particolare, i Comuni si pongono quali obiettivi, nei limiti delle risorse disponibili, di:
 - Contribuire alla divulgazione di informazioni utili alla cittadinanza;
 - Fornire a tutti gli operatori informazioni aggiornate;
 - Contribuire, tramite il raccordo con l'Ufficio di Piano o con il singolo Comune, a mantenere un raccordo efficace con i cittadini.
5. Le Carte dei Servizi sono lo strumento per informare gli interessati, tutelare i loro diritti, assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi e promuovere la partecipazione degli stessi al miglioramento continuo del servizio. I Comuni si impegnano a definire ed adottare le Carte dei Servizi Sociali gestiti a livello comunale.

Articolo 18 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento, a chiunque (anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, sussistendone le condizioni) abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione di esserne titolare.

PARTE TERZA – INTERVENTI E SERVIZI DISTRETTUALI

Articolo 19 - Gli interventi ed i servizi distrettuali

1. Le prestazioni, gli interventi ed i servizi distrettuali sono quelli previsti all'interno della programmazione territoriale e approvati dall'Assemblea dei Sindaci, e vengono erogati in maniera omogenea in tutti i Comuni dell'ambito distrettuale.
2. Gli interventi ed i servizi distrettuali, rispetto ai servizi programmati e gestiti dai singoli comuni, possono essere:
 - Integrativi, in modo da garantire ai cittadini un aumento della quantità delle prestazioni o delle fasce orarie di attivazione del servizio;
 - Complementari agli interventi erogati dal Comune ed in grado di garantire un piano assistenziale articolato e comprendente prestazioni sociali di diversa natura;
 - Innovativi, in grado di sperimentare nuove modalità di attivazione dei servizi o nuove modalità organizzative.
3. I criteri e le modalità di erogazione degli interventi distrettuali vengono approvati dall'Assemblea dei Sindaci, e devono essere garantiti in maniera uniforme a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito Distrettuale.

Articolo 20 - Informazione degli interventi e dei servizi distrettuali

1. Ogni Comune si impegna a dare comunicazione ai propri cittadini degli interventi erogati dall'Ambito Distrettuale.
2. L'Ufficio di Piano, se necessario, procede all'elaborazione del materiale informativo.
3. Le persone per conoscere i servizi distrettuali possono rivolgersi agli enti che svolgono funzioni di segretariato sociale, all'assistente sociale del proprio Comune di residenza o consultare il sito: www.pianodizonasommalombardo.it

Articolo 21 - Modalità di accesso

1. Gli interventi ed i servizi distrettuali possono essere erogati con le seguenti modalità:
 - a. Tramite bando: viene previsto un determinato periodo in cui presentare domanda. Il bando di norma è pubblicato per almeno n. 20 giorni consecutivi. Alla chiusura del bando viene elaborata la graduatoria degli aventi diritto;
 - b. Con richieste a sportello: le persone possono far richiesta in qualsiasi momento dell'anno. L'accesso alla prestazione è subordinato oltre alla presenza dei requisiti previsti dall'intervento anche dalla disponibilità di fondi.
2. In entrambi i casi le persone, per presentare domanda, devono rivolgersi unicamente al servizio sociale del proprio Comune di residenza.

Articolo 22 – Attivazione

1. Il Servizio Sociale, verificata l'ammissibilità della domanda, e, previa eventuale verifica della disponibilità di fondi, attiva l'intervento distrettuale richiesto dalla persona.
2. L'attivazione di interventi distrettuali è subordinata alla valutazione del bisogno come previsto dal presente Regolamento.
3. L'assistente sociale del Comune effettua un adeguato monitoraggio inerente il buon andamento dell'intervento, utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo.

PARTE QUARTA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 23 - Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.
2. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente”, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente Regolamento.
3. Nei casi in cui sia inadempito l’obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora:
 - Attiva l’eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
 - Agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito, anche prevedendo forme di rateizzazione.
5. Sulla base dell’art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l’ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, comma 2 lett. m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

Articolo 24 - Legenda

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:
 - I.S.E.: l’indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
 - I.S.E.E.: l’indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;
 - Patrimonio mobiliare: i beni di cui all’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
 - Nucleo familiare: il nucleo definito dall’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
 - Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all’art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
 - “Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell’articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell’articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua

- vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- “Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
 - “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - ✓ Di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - ✓ Di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - ✓ Atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.
2. Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:
- I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
 - I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza;
 - I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata;
 - Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento;
 - Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.

Articolo 25 - Dichiarazione Sostitutiva Unica

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, salvo diversa determinazione della Giunta comunale per specifici servizi. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

Articolo 26 - Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.
2. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

Articolo 27 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione Sostitutiva Unica

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.
2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

Articolo 28 - Attività di controllo delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013 secondo i criteri stabiliti dai vigenti regolamenti comunali in materia di verifica delle autocertificazioni. In mancanza di specifico regolamento si provvede con le seguenti modalità:
 - Controllo a campione con cadenza semestrale sul 5% delle richieste pervenute nel semestre precedente. Al fine di mantenere la casualità dovrà essere effettuato un sorteggio delle richieste pervenute nel periodo di riferimento. Le modalità di sorteggio saranno determinate dal Responsabile di servizio;
 - Controllo mirato sulle richieste qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato.
2. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale ovvero nel caso in cui l'ISEE aggiornato non comporti un cambiamento della fascia di appartenenza, si procede alla richiesta del maggior onere o di quanto indebitamente percepito dal beneficiario, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese.

È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 29 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

Articolo 30 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento delle situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni) del DPCM 159/2013, il Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune, entro il termine di 30 giorni:
 - a. a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
 - b. a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
 - c. ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
2. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 60 giorni dall'istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Articolo 31 - Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013 - la Giunta Comunale nel rispetto degli equilibri di bilancio, definisce, per ogni tipologia di intervento e/o di servizio, specifiche modalità di compartecipazione alla spesa e/o di contribuzione.
2. Al fine di favorire uniformità di trattamento ai cittadini dell'Ambito Distrettuale la Giunta Comunale, nel definire le modalità di compartecipazione dell'utenza, terrà conto delle linee di indirizzo annualmente approvate dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale con particolare riguardo ai seguenti interventi/servizi:
 - soglia d'accesso per gli interventi di sostegno economico;
 - compartecipazione della famiglia al costo delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori;
 - compartecipazione degli utenti al costo del servizio di assistenza domiciliare per persone anziane e per persone con disabilità;
 - compartecipazione degli utenti al costo dei servizi diurni per persone con disabilità;
 - integrazione della quota socio assistenziale della retta per servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane.
3. La Giunta Comunale nella fase di determinazione del sistema tariffario, nel rispetto del presente regolamento, provvede annualmente a determinare:
 - a. il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28.03.1983, n. 55, convertito dalla legge 26.04.1993, n. 131;
 - b. la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
 - c. la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
 - d. l'eventuale quota minima di contribuzione;
 - e. l'I.S.E.E. iniziale;
 - f. l'I.S.E.E. finale;
 - g. la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità, in relazione alle diverse tipologie dei servizi:
 - per fasce differenziate delle quote di compartecipazione
 - ovvero secondo il metodo della progressione lineare.
4. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.
5. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, l'assistente sociale può proporre l'esenzione dalla compartecipazione a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della

vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

6. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.
7. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

Articolo 32 - ISEE corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 dal D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.
2. Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 – Sviluppo del sistema informativo

1. Nell'ambito delle attività di implementazione del sistema informativo previsto dal D.L. 78/2010, il Comune pone in essere, in accordo con i Comuni dell'Ambito Territoriale, ogni azione diretta ad omogenizzare i criteri e le modalità di rilevazione.

Articolo 34 – Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 35 - Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente Regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
2. E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

Articolo 36 - Regolamentazione di altri servizi

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente Regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

Articolo 37 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa.
2. La Giunta comunale provvede ad applicare con gradualità i nuovi sistemi tariffari previsti dal presente regolamento non oltre il termine previsto per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017.

ALLEGATO 1

TIPOLOGIA DI INTERVENTI E SERVIZI DI NATURA ECONOMICA

Articolo 38 – Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni di cittadini residenti nel Comune, i quali si trovino in particolare situazioni di grave disagio economico, sociale ed a rischio di emarginazione.
2. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia dell'utenza.
3. Gli interventi consistono in un'erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi ovvero una riduzione, a seguito della definizione di progetto personalizzato e del relativo contratto sociale.
4. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, definite annualmente dalla Giunta comunale.

Articolo 39 – Il contributo

1. Il contributo è una misura di sostegno economico finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore del cittadino esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari, sulla base della valutazione professionale del servizio sociale, del valore I.S.E.E. e di ulteriori elementi caratterizzanti la fragilità economica e sociale dei nuclei interessati, come da documentazione presentata allo scopo.
2. La Giunta comunale determina annualmente il valore della soglia di accesso, sulla base dell' I.S.E.E., per l'erogazione dei contributi.
3. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.
4. La domanda di contributo è esaminata dal Servizio Sociale del Comune.
5. L'Assistente Sociale procede all'istruttoria dell'istanza acquisendo ogni altro elemento ritenuto necessario, mediante integrazione della documentazione presentata e disponendo, se del caso, specifici accertamenti per il tramite degli uffici comunali; l'istruttoria si conclude con la produzione di una relazione di sintesi sulla situazione del richiedente.
6. La concessione del contributo è vincolata all'elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare, se possibile.
7. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità

delle persone interessate, nonché all'eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

8. I contributi possono essere erogati "una tantum" o, in forma continuativa, per periodi di tempo determinati definiti nel progetto personalizzato, e consistere in erogazioni dirette, pagamenti di utenze o servizi correlate ai bisogni primari (canone di locazione, acqua, energia elettrica e gas...), fornitura di generi alimentari e spese sanitarie.
9. Possono essere concessi contributi straordinari in deroga alle soglie d'accesso stabilite dall'Amministrazione comunale per situazioni straordinarie e transitorie, con particolare riguardo alle situazioni di emergenza abitativa.
10. In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è possibile incentivare l'utenza beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di volontariato.

Articolo 40 - Contributi per affido familiare

1. Il servizio affidi è rivolto ai minori residenti nel Comune che necessitino di un intervento temporaneo di accoglienza presso un'altra famiglia e/o persona singola, a supporto di una situazione di disagio familiare.
2. Le modalità di erogazione del servizio e del riconoscimento del contributo economico alle famiglie affidatarie sono disciplinate dal Regolamento Affidi, approvato dall'Assemblea dei Sindaci e dai Consigli comunali.

ALLEGATO 2-

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

Articolo 41 – Asilo nido

1. L'asilo-nido è un servizio di supporto alla famiglia con finalità educative e di socializzazione rivolto a bambini da 0 a 3 anni.
2. La percentuale di compartecipazione della famiglia al costo del servizio è determinata annualmente dalla Giunta Comunale con il metodo degli scaglioni in relazione alla situazione economica del nucleo familiare, con i parametri sotto riportati:
 - a. struttura della contribuzione;
 - b. ISEE iniziale;
 - c. ISEE finale;
 - d. quota minima di compartecipazione alla spesa
 - e. quota massima di compartecipazione alla spesa.
3. Per tutti gli altri aspetti si rimanda al regolamento comunale dell'Asilo Nido e alla normativa regionale.

Articolo 42 - Servizio di mensa scolastica

1. Il Comune fornisce il servizio di mensa scolastica presso le scuole pubbliche: dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, presenti sul territorio comunale.
2. Lo scopo del servizio di mensa scolastica è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico.
3. Nel caso di somministrazione di diete speciali non sono addebitati alle famiglie oneri aggiuntivi in caso di patologie alimentari, allergie e intolleranze.
4. Per tutti gli altri aspetti si rimanda al regolamento comunale del servizio.
5. La Giunta Comunale definisce annualmente le tariffe a carico della famiglia, per il consumo giornaliero del pasto, con il metodo degli scaglioni, in relazione alla situazione economica del nucleo familiare, con i parametri sotto riportati:
 - a. struttura della contribuzione;
 - b. ISEE iniziale;
 - c. ISEE finale;
 - d. quota minima di compartecipazione alla spesa;
 - e. quota massima di compartecipazione alla spesa.

Articolo 43 - Il Servizio di Trasporto scolastico.

1. Il servizio di trasporto scolastico, qualora istituito, risponde all'esigenza di consentire ed alla volontà di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
2. Il servizio di trasporto scolastico è svolto a favore degli utenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
3. La Giunta Comunale definisce annualmente le tariffe mensili a carico della famiglia, con il metodo degli scaglioni, in relazione alla situazione economica del nucleo familiare, con i parametri sotto riportati:
 - a. struttura della contribuzione;
 - b. ISEE iniziale;
 - c. ISEE finale;
 - d. quota minima di compartecipazione alla spesa;
 - e. quota massima di compartecipazione alla spesa.

Articolo 44 – Trasporto scolastico per alunni con disabilità

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 28, c. 1, lett a) della Legge 30 marzo 1971, n. 118 e dell'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il trasporto scolastico degli alunni disabili deve ritenersi obbligatorio e gratuito.

Articolo 45 - Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici a favore di minori

1. I servizi integrativi scolastici ed extrascolastici contemplano le attività organizzate a favore di minori, quali il pre - scuola, il post - scuola, il dopo - scuola, servizi educativi/ricreativi in orario extrascolastico e nei giorni di interruzione dell'attività didattica durante l'anno scolastico.
2. La Giunta Comunale definisce annualmente le tariffe mensili o settimanali/giornalieri a carico della famiglia, con il metodo degli scaglioni, in relazione alla situazione economica del nucleo familiare, con i parametri sotto riportati:
 - a. struttura della contribuzione;
 - b. ISEE iniziale;
 - c. ISEE finale;
 - d. quota minima di compartecipazione alla spesa;
 - e. quota massima di compartecipazione alla spesa.

Articolo 46 - Centro Ricreativo Diurno Estivo

1. Le finalità generali del servizio, qualora istituito, consistono nella promozione di interventi di carattere educativo, ludico e aggregativo rivolto a minori nell'età di

frequenza della scuola per l'infanzia, per la scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

2. La Giunta Comunale definisce annualmente le tariffe settimanali a carico della famiglia, con il metodo degli scaglioni, in relazione alla situazione economica del nucleo familiare, con i parametri sotto riportati:
 - a. struttura della contribuzione;
 - b. ISEE iniziale;
 - c. ISEE finale;
 - d. quota minima di compartecipazione alla spesa;
 - e. quota massima di compartecipazione alla spesa.

Articolo 47 – Gli incontri protetti

1. Sono definiti “protetti” gli incontri, previsti dall'Autorità Giudiziaria, che avvengono tra un minore ed uno o più dei suoi parenti alla presenza di un operatore sociale/educatore presso uno “spazio neutro”, cioè un luogo che tuteli il minore nel suo diritto di visita e nel contempo verifichi se sussistono i presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali e faciliti e sostenga la relazione minori – genitori. Tali incontri hanno la finalità di garantire e sostenere il mantenimento della relazione tra il minore e i genitori e/o parenti a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido ed altre situazioni di grave e profonda crisi familiare.
2. Gli obiettivi degli incontri in luogo neutro consistono nel:
 - Garantire il diritto di visita per genitori non affidatari di minori coinvolti in separazioni conflittuali o allontanati dal nucleo genitoriale naturale;
 - Garantire il diritto di relazione per minori coinvolti in procedure di allontanamento dai genitori naturali;
 - Contribuire, dove ve ne siano le condizioni, alla progettualità evolutiva rivolta alla relazione figure genitoriali-minori.
3. Le attività previste sono rivolte a sistemi familiari entro i quali è interrotta o sospesa la relazione tra uno o più minori con i genitori naturali, ed è conseguentemente necessario realizzare contesti protetti che permettano l'incontro tra i minori e le figure genitoriali citate. Costituisce prerequisito necessario per l'attivazione degli interventi la presenza di un provvedimento definitivo inoltrato dall'Autorità Giudiziaria al Servizio Sociale territorialmente competente, o la presenza di un progetto sociale che codifichi le caratteristiche degli incontri e che comprenda la definizione di un contratto d'intervento formalmente sottoscritto dall'Assistente Sociale di riferimento e dagli adulti implicati (genitori, genitori affidatari, parenti, operatori sociali incaricati per attività socio-educative nei confronti dei minori e/o del sistema familiare).
4. Per la natura del servizio erogato, non è prevista alcuna compartecipazione degli utenti al costo del servizio medesimo.

Articolo 48 - Servizio di assistenza domiciliare educativa

1. L'assistenza domiciliare ai minori e alle loro famiglie si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore, in attuazione dell'articolo 22, comma 2 – lettera c) - della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Finalità del servizio è il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a. Favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psico-socio educativi e culturali svantaggiati, in condizioni di sufficiente tutela;
 - b. Favorire l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
 - c. Favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo;
 - d. Offrire ai minori modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una identificazione positiva;
 - e. Monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad alto rischio.
3. Il servizio si rivolge a minori residenti o dimoranti nel territorio del Comune, salvo per questi ultimi il recupero dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza, previamente informato della attivazione e della durata dell'intervento e dei relativi costi.
4. I requisiti per l'accesso si individuano come segue:
 - a. Presenza di disabilità sensoriale, fisica e/o psichica;
 - b. Disagio scolastico e/o culturale;
 - c. nuclei familiari che si trovino in condizioni di disagio sociale tale da implicare per il minore un grave rischio di emarginazione o di deviazione sociale;
 - d. Famiglie monoparentali: situazioni nelle quali si assiste alla mancanza fisica (nuclei orfanili, ospedalizzazione, carcerazioni) o psicologica (disagio psichico) di uno dei genitori e nelle quali ricorrano per i minori forti condizioni di disagio educativo ed esistenziale;
 - e. Minori in difficoltà scolastiche, segnalati al servizio sociale da parte degli organi didattici competenti;
 - f. Provvedimenti penali a carico del minore, così come previsto dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni".
5. Per la natura del servizio erogato, non è prevista alcuna compartecipazione degli utenti al costo del servizio medesimo.

Articolo 49 – L’inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali

1. Il Comune promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto dell’identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.
2. Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali.
3. La finalità dell’inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d’origine.
4. Gli obiettivi dell’inserimento nella comunità di accoglienza sono:
 - Garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell’incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
 - Recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d’origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l’autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

Articolo 49.1 – Destinatari

1. I destinatari degli interventi sono i minori:
 - Vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
 - Con gravi carenze socio culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
 - Orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
 - Per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi.

Articolo 49.2 – Permanenza in comunità

1. La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.
2. In situazioni particolari, quando l'ingresso in comunità avviene già in fase adolescenziale (15-18 anni), la permanenza può protrarsi sino alla maggiore età. In situazioni molto particolari (ultimo anno di scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia, ecc.) può essere valutata, col consenso del soggetto interessato, la permanenza in comunità anche oltre la maggiore età. In tal caso la permanenza è rapportata alla realizzazione di un progetto personalizzato da realizzarsi entro dei tempi definiti e con la disponibilità dell'ente o degli enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario.

Articolo 49.3 – Condizioni di inserimento

1. Per inserire un minore in comunità di accoglienza deve ricorrere una delle condizioni di seguito indicate:
 - disporre di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
 - disporre di un provvedimento della Pubblica Autorità, ex art. 403 del Codice Civile.
 - acquisire il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

Articolo 49.4 – Caratteristiche e obiettivi dell'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali

1. L'inserimento in comunità di accoglienza si articola in uno specifico progetto personalizzato che deve:
 - Garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
 - Individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici in rapporto ad ogni singola situazione tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del minore;
 - Garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale;
 - Mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità;
 - Garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;
 - Prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla comunità;
 - Favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socioeconomica.

Articolo 49.5 – Quantificazione dell'onere di integrazione della retta

1. Il presente articolo disciplina la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o Pubblica competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione. Infatti, con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio. L'art. 147 del Codice Civile stabilisce: "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli." Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art. 261 del Codice Civile: "Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi." Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il comma 4 dell'art. 155 c.c., introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.
2. Sia nei casi di inserimento in struttura protetta disposto con decreto dell'autorità giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura protetta, il Comune assume l'onere della spesa prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori, la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell'ISEE.
3. La Giunta Comunale annualmente stabilisce, nella fase di determinazione delle tariffe, con l'applicazione del **metodo della progressione lineare**, secondo la formula sotto riportata:

$$\frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times \text{Contribuzione massima}}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

- a. struttura della contribuzione;
 - b. ISEE iniziale;
 - c. ISEE finale;
 - d. quota minima di compartecipazione alla spesa;
 - e. quota massima di compartecipazione alla spesa.
4. La quota a carico della famiglia può essere disposta direttamente dal Giudice.

ALLEGATO 3

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE

Articolo 50 – Servizio di Assistenza domiciliare

1. Il servizio di assistenza domiciliare (di seguito denominato SAD), costituisce l'espressione primaria e fondamentale dell'intervento sul territorio per la tutela della salute e del benessere dell'individuo anziano e adulto in stato di disagio a causa di condizioni sociali e sanitarie, in un'ottica di prevenzione secondaria e di riabilitazione, nonché di reinserimento e mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita, anche con la finalità di evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.
2. Gli interventi che privilegiano l'ambito della vita quotidiana e il domicilio, non sono da considerarsi come somma di prestazioni, ma come azioni coerenti al raggiungimento di obiettivi/risultati del maggior benessere possibile della persona, all'interno di progetti personalizzati. La normativa della Regione Lombardia conferma altresì l'importanza degli interventi volti a favorire la massima integrazione tra servizi sociali e sanitari destinati alla popolazione.
3. Il Comune, in attuazione del Piano di Zona vigente, individua nell'“accreditamento” uno strumento di esercizio del servizio che, attraverso la legittimazione a terzi, consente l'erogazione degli interventi di assistenza domiciliare, tramite buoni servizio o voucher.
4. I servizi di assistenza domiciliare si compongono di prestazioni di natura socio-assistenziale, erogate in integrazione con i servizi socio-sanitari sviluppati dall'Azienda Sanitaria Locale, nonché con le attività ed i servizi di varia natura assistenziale prodotti da altri soggetti pubblici e privati nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali.

Articolo 50.1 – Tipologia delle prestazioni

1. Il SAD viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-assistenziali di:
 - Aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, alimentazione, relazioni sociali, attività di accompagnamento, ecc.);
 - Sostegno della relativa rete familiare;
 - Attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
 - Monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.
2. Le prestazioni del Servizio di aiuto domiciliare devono essere caratterizzate dalla temporaneità, complementarietà e sussidiarietà, nel senso che devono essere erogate per il tempo, nella specie e nella misura in cui il beneficiario e/i parenti non siano in

grado di soddisfare il livello minimo del bisogno di autosufficienza e correlativamente stimolare il massimo di attivazione e partecipazione dell'utente e dei familiari.

3. La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

Articolo 50.2 – Destinatari

1. Destinataria del SAD è l'utenza in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.
2. Accede prioritariamente al SAD l'utenza non autosufficiente che versa in condizioni economiche disagiate e che non ha una rete di aiuti significativa.

Articolo 50.3 – Progetto individuale

1. Il Progetto Individuale, previsto dall'art. 14 della L. 328/00, rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi – a livello assistenziale, riabilitativo, scolastico e lavorativo - deve garantire alle persone con disabilità per il raggiungimento del loro progetto di vita.
2. Per la predisposizione del progetto individuale dei vari interventi di integrazione/inclusione, il Servizio Sociale comunale, in sintonia e collaborazione con l'Agenzia di tutela della salute e secondo la volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, considera ed analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona con disabilità e, nello specifico:
 - La situazione sanitaria personale;
 - La situazione economico/culturale/sociale/lavorativa della persona con disabilità in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale;
 - La situazione relazionale/affettiva/familiare;
 - La disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali;
 - Gli interessi ed aspirazioni personali;
 - I servizi territoriali già utilizzati;
 - I servizi territoriali cui poter accedere nell'immediato futuro.
3. Nell'ambito della progettazione ed attuazione del progetto individuale, potranno essere considerate e concordate forme di utilizzo delle risorse complessive, sulla base degli interventi e dei servizi da attivare.

Articolo 50.4 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio

1. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio di assistenza domiciliare, nella fase di determinazione delle tariffe, con

l'applicazione del metodo della progressione lineare, secondo la formula sotto riportata:

$$\frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times \text{Contribuzione massima}}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

- a. struttura della contribuzione;
 - b. ISEE iniziale;
 - c. ISEE finale;
 - d. quota minima di compartecipazione alla spesa;
 - e. quota massima di compartecipazione alla spesa.
3. Gli utenti che non presentano ISEE o che hanno un ISEE superiore all'ISEE finale, sostengono il 100% del costo del servizio.
 4. Laddove prevista, è sempre dovuta l'aliquota minima, fino a che il risultato della formula concorra al raggiungimento della stessa. Al di sopra viene applicata l'aliquota personalizzata risultante dalla formula.

Articolo 51 - Pasti al domicilio

1. Il servizio di erogazione di pasti a domicilio, se istituito, è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazione di bisogno ed ad evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali.
2. Sono destinatari del servizio i cittadini, residenti nel Comune, i quali si trovano nella condizione di avere necessità d'aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei pasti giornalieri, sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare.
3. Il Servizio viene erogato di norma su cinque giorni settimanali.
4. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per ogni pasto, con l'applicazione del metodo delle fasce, nella fase di determinazione delle tariffe:
 - struttura della contribuzione;
 - eventuale quota minima;
 - I.S.E.E. iniziale;
 - I.S.E.E. finale;
 - quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
 - fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi.

Articolo 52 - Servizio di telesoccorso

1. Il servizio di Telesoccorso, se istituito, è rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.
2. Il servizio di Telesoccorso ha lo scopo di:
 - Tutelare la salute degli utenti;
 - Essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole;
 - Permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali.
3. Possono accedere al servizio di Telesoccorso gli anziani soli o inseriti in nucleo familiare, nonché gli adulti disabili o con particolari patologie, residenti nel Comune, e precisamente:
 - a. Anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza totale o parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo – relazionale;
 - b. Anziani non autosufficienti che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
 - c. Adulti disabili o affetti da particolari patologie.
4. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce, con il metodo delle fasce, nella fase di determinazione delle tariffe:
 - a. struttura della contribuzione;
 - b. ISEE iniziale;
 - c. ISEE finale;
 - d. quota minima di compartecipazione alla spesa;
 - e. quota massima di compartecipazione alla spesa;
 - f. fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi.

Articolo 53 – Prestazioni agevolate di natura socio – sanitaria

1. Tali prestazioni includono le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolti a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi e servizi in favore di tali soggetti:
 - a. di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio tra i quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare diretta (SAD) e indiretta (quali i contributi per la vita indipendente), i contributi per persone disabili gravi di cui alla normativa regionale, i pasti a domicilio ecc.;

- b. di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali, tra le quali sono da annoverare, a titolo esemplificativo, comunità alloggio disabili (CAH), residenze sanitarie disabili (RSD), residenze sanitarie assistenziali (RSA) ecc.) e semiresidenziali, tra le quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i Centri Diurni Disabili (CDD) ecc.), incluse le prestazioni strumentali e accessorie alla loro fruizione (pasto e trasporto), rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - c. interventi comunque atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o buoni spendibili per l'acquisto di servizi, tra i quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i Centri Socio Educativi (CSE) per persone con disabilità, i Servizi di Formazione all'Autonomia (SFA) incluse le prestazioni strumentali e accessorie alla loro fruizione (pasto e trasporto) e altri interventi e servizi aventi le medesime finalità.
2. Ai fini della compartecipazione al costo di tali servizi, il nucleo familiare rilevante è quello definito dall'art. 6 del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159, se non diversamente determinato dai soggetti beneficiari.
 3. Il Comune, in attuazione del Piano di Zona vigente e del relativo accordo di programma, individua nell'“accreditamento” uno strumento di esercizio del servizio che, attraverso la legittimazione a terzi, consente l'erogazione dei servizi semiresidenziali, tramite buoni servizio o voucher all'utenza residente, domiciliata o dimorante. In questi due ultimi casi, si attiveranno le opportune procedure per la ripetizione della spesa sostenuta presso le amministrazioni competenti.

Articolo 53.1 – Il Centro Socio – Educativo (C.S.E.)

1. Il Centro Socio-Educativo è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che hanno, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico. Queste persone hanno, quindi, lievi compromissioni dell'autonomia nelle funzioni elementari ed è per loro programmabile un percorso formativo non solo di mantenimento, ma soprattutto di sviluppo delle autonomie acquisite.
2. Il Centro Socio-Educativo offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita la più possibile autonoma e integrata. E' finalizzato all'acquisizione e al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta.
3. Le attività del Centro Socio-Educativo sono, infatti, finalizzate all'integrazione delle persone con disabilità nella vita sociale del territorio.

Articolo 53.2 – Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.)

1. Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultra diciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per le quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.
2. Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza, finalizzati a:
 - Migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
 - Mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti ospiti;
 - Sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
 - Incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;
 - Favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.

Articolo 53.3 - Il Servizio di Formazione all'Autonomia (S.F.A.)

1. Finalità del servizio è favorire l'inclusione sociale della persona potenziando e sviluppando le sue autonomie personali. Lo S.F.A. si connota come servizio "leggero" e territoriale, con una sede per lo più a valenza organizzativa e con sedi esterne radicate e integrate nel territorio.
2. I destinatari di questo servizio sono persone con disabilità in possesso di abilità o potenzialità da spendere per il proprio futuro negli ambiti:
 - Dell'autodeterminazione
 - Dell'autostima
 - Della maggiore autonomia familiare, sociale e professionale.
3. Il servizio contribuisce, inoltre, all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale in raccordo con i servizi deputati all'inserimento.

Articolo 53.4 – Compartecipazione dell'utenza

1. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per i Servizi semiresidenziali e per il Servizio di Formazione all'autonomia a favore delle persone con disabilità, con il metodo della **progressione lineare**, nella fase di determinazione delle tariffe:

$$\frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times \text{Contribuzione massima}}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

- a. struttura della contribuzione

- b. ISEE iniziale
 - c. ISEE finale
 - d. quota minima di compartecipazione alla spesa
 - e. quota massima di compartecipazione alla spesa.
2. Gli utenti che non presentano ISEE o che hanno un ISEE superiore all'ISEE finale, sostengono direttamente il 100% del costo dei servizi (retta e servizi accessori di mensa, trasporto, ecc.).
 3. Laddove prevista, è sempre dovuta l'aliquota minima, fino a che il risultato della formula concorra al raggiungimento della stessa. Al di sopra viene applicata l'aliquota personalizzata risultante dalla formula.

Articolo 54 – Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

1. I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

Articolo 54.1 - Campo di intervento

1. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).
2. L'Assistente Sociale del Comune verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o della persona con disabilità nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di Rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni e Assegni di cura.

Articolo 54.2 - Caratteristiche dell'intervento

1. L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:
 - a. indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
 - b. contribuire con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di badare a se stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013.

Articolo 54.3 – Integrazione della retta

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico del Comune è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che:
 - abbiano richiesto l'integrazione nel rispetto dall'art.6, comma 4 della L. 328/2000;
 - non risultino in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale;
 - abbiano un ISEE inferiore alla soglia massima definita annualmente dalla Giunta Comunale e sulla base delle linee di indirizzo espresse dall'Assemblea dei Sindaci ai sensi dell'art. 31 del presente regolamento.
2. L'integrazione della retta è versata alla persona richiedente ovvero direttamente alla struttura residenziale in deduzione della quota alberghiera a carico dell'assistito, a seguito di delega della persona richiedente l'integrazione.
3. La quota di integrazione sarà definita all'interno del progetto individualizzato dell'intervento, concordato tra il Comune e l'interessato e tenendo conto delle pensioni/rendite/indennità dallo stesso percepite, fatta salva una adeguata quota quale minimo vitale.
4. La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata sulla base della differenza tra la quota alberghiera e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dal cittadino/utente, come descritto nel precedente comma.
5. In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato dell'alienazione rimane vincolato al pagamento della retta.
6. In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.